

**N. 01634/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01759/2011 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2011, proposto da:
Consorzio Zenit Soc. Coop., rappresentato e difeso dall'avv. Alessia
Zennaro, con domicilio eletto presso Alessia Zennaro in Mestre-Ve,
via Torre Belfredo, 55/A;

contro

Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni,
Antonio Iannotta, con domicilio eletto presso Giulio Gidoni in
Venezia, Avv.Ra Civica - San Marco 4091;

nei confronti di

Ancora Servizi Societa' Cooperativa Sociale;

per l'annullamento

della determinazione n. 1319 del 20.7.2011 del Dirigente della

Direzione contratti e atti amministrativi del Comune di Venezia; dei verbali di gara; dell'aggiudicazione provvisoria alla Società Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale; nonché di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che, integrandosi i presupposti previsti dall'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo numero 163 del 2006, essendo i punti relativi al prezzo e la somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando, l'offerta dell'aggiudicataria veniva sottoposta al giudizio di anomalia, onde verificarne la congruità economica;

che ad avviso della ricorrente le giustificazioni addotte non sarebbero tali da consentire la verifica della sostenibilità dall'offerta, in particolare affermandosi che la riduzione dei costi organizzativi verrebbe illegittimamente operata al solo scopo di aumentare i costi

del lavoro onde renderli conformi alle tabelle ministeriali;

che, segnatamente, il costo complessivo annuo del personale sarebbe aumentato da euro 8763098,41 a euro 910435,69, Iva esclusa, non differenziandosi il costo del personale secondo le diverse qualifiche dei singoli servizi, che sarebbero dunque unitariamente considerati; sarebbero modificati e ridotti in modo consistente i costi organizzativi e gestionali; sarebbe assente l'indicazione degli oneri per la sicurezza, costituente, ai sensi dell'articolo 86 sopra citato, elemento obbligatorio di valutazione della congruità dell'offerta; infine, la voce costi generali utile d'impresa apparirebbe incongrua, corrispondendo a un'incidenza dell'1,14% dell'offerta complessiva, incompatibile con la previsione del capitolato speciale d'appalto che, nel rendere obbligatoria per la aggiudicataria la costituzione di una sede operativa nel comune di Venezia stabilisce che la medesima deve essere operativa dal lunedì al sabato, adeguatamente attrezzata e dovrà garantire "la presenza costante di un addetto durante l'orario d'ufficio" e "la reperibilità di addetto per almeno 12 ore al giorno per sette giorni alla settimana" ;

che, a tale ultimo proposito, viene offerta la costituzione di tre sedi operative locali, di allestirle con attrezzature tecniche molto consistenti, di mettere a disposizione sei autovetture e un automezzo di trasporto disabili, indicandosi la presenza in tali sedi di 1 coordinatore, 8 responsabili operativi, 3 tecnici amministrativi e 1 coordinatore di area educativa;

ritenuto:

che il ricorso non sia assistito da fondamento, alla luce della costante giurisprudenza che in tema di anomalia ha scolpito il principio secondo il quale la valutazione di congruità debba essere effettuata non scorporandosi singoli elementi ma mediante una valutazione complessiva della sostenibilità dell'offerta;

che in tale quadro va respinto il primo profilo di doglianza, relativo all'aumento del costo complessivo annuo del personale;

che l'articolo 24 del capitolato speciale prevedeva che i concorrenti dovessero presentare tre distinte offerte economiche - schede per i servizi oggetto di gara costituiti da "servizio di assistenza tutelare", "servizio di integrazione scolastica, sociale e di continuità assistenziale", "servizio educativo domiciliare";

che ogni scheda economica doveva contenere le ore di servizio presunte con indicazione del prezzo offerto e del costo orario;

che solo per i servizi di assistenza tutelare la scheda di offerta economica distingueva il prezzo complessivo in due componenti, costo del servizio e i costi organizzativi e gestionali, in quanto il regolamento del comune di Venezia di compartecipazione alla spesa del servizio di assistenza tutelare- la cui attuale sospensione di efficacia non rileva essendosi la gara svolta in vigenza del predetto regolamento -prevede che resti a carico del comune il costo relativo alle funzioni organizzative e gestionali;

che dunque l'importo indicato in sede di giustificazioni risulta

comprensivo anche di una parte dei costi organizzativi di gestione afferenti al costo del personale, non ricompresi nel complessivo importo originariamente indicato, senza tuttavia che venga aumentato il costo complessivo annuo del personale, né modificati ridotti in modo consistente i costi organizzativi;

che anche il costo orario è stato determinato dalla direzione politica sociale dell'amministrazione comunale calcolando in percentuale il prezzo medio dichiarato dall'aggiudicataria in sede di gara sul totale dei costi dichiarati nelle giustificazioni, effettuandosi come parametro di confronto l'inquadramento contrattuale corrispondente alla figura lavorativa più numerosa (categoria C1: 400 lavoratori su 443);

che anche gli oneri di sicurezza risultano indicati in sede di offerta, dovendosi indicare per tali quelli discendenti dagli obblighi imposti a carico del datore di lavoro dall'articolo 18 del decreto legislativo numero 81 del 2008;

che, quanto all'utile d'impresa, la giurisprudenza anche della sezione ha affermato come, nella presente contingenza economica, l'utile d'impresa possa ricavarsi anche nella mera assegnazione del servizio, che da un lato comporti la persistenza economica dell'attività dell'azienda, dall'altro costituisca base fondante di una superiore capacità tecnico economica per il conseguimento futuro di ulteriori affidamenti;

che conseguentemente il ricorso deve essere respinto, pur sussistendo giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione

delle spese fra le parti costituite, e ciò a prescindere dalla mancata attivazione del procedimento relativo all'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)